

Cass. civ. Sez. lavoro, 07-06-2004, n. 10774

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -

Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PIAZZA Umberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gonzaga, n. 37, presso Salvatore Battaglia, difeso dagli avv. Francesco Modica e Olindo Di Francesco con procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SAN PELLEGRINO S.p.A., in persona del rappresentante legale Roberto Brusa, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Chinotto, n. 1, presso l'avv. Giulio Celebrano, che, unitamente agli avv. Stefano Beretta e Salvatore Trifirò, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

- resistente -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 355 in data 19 marzo 2001 (R.G. 777/99);

sentiti, nella Pubblica udienza dell'11.3.2004: il Cons. Dott. Pasquale PICONE che ha svolto la relazione della causa;

gli avv. Di Francesco e Celebrano; il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Agrigento ha accolto l'appello della San Pellegrino S.p.A. contro la sentenza del Pretore di Agrigento, che l'aveva condannata al pagamento in favore di Umberto Piazza di somme a titolo di compenso per l'attività di riscossione svolta dal 1989 al 1992 in virtù di rapporto di agenzia, e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del Piazza.

Il Tribunale ha premesso che era risultata provata l'attività continuativa di riscossione di crediti della preponente nel periodo 1989 - 1992 per un importo complessivo di L. 4.933.166.166, peraltro consistita prevalentemente nel ricevere assegni intestati alla società, versandoli, previa compilazione di distinte secondo le istruzioni, nei conti correnti indicati dalla stessa società; ha nondimeno escluso il diritto del Piazza di ricevere compensi ulteriori e aggiuntivi perchè, mentre i contratti di agenzia non contemplavano l'attività di riscossione, le lettere della preponente del febbraio e maggio 1989 gli avevano semplicemente conferito la facoltà di ricevere i pagamenti dalla clientela, senza introdurre obblighi a carico dell'agente, cosicchè l'esercizio di tale facoltà era da collegare anche al suo interesse al buon fine degli affari; in particolare, non ricorrevano le condizioni alle quali gli accordi collettivi del settore subordinavano la corresponsione di una specifica provvigione (espresso conferimento per iscritto di incarico di natura continuativa e responsabilità dell'agente per errore contabile) e neppure era provato che le riscossioni non concernessero gli insoluti (per i quali le norme collettive escludevano il compenso).

Ha concluso il Tribunale che l'agente avrebbe potuto pretendere compensi aggiuntivi solo dimostrando l'indebito arricchimento della preponente, ma l'azione ex art. 2041 c.c. era stata inammissibilmente proposta nelle note conclusionali depositate nel giudizio di primo grado, senza che neppure ne fossero comprovati i presupposti.

La cassazione della sentenza è domandata da Umberto Piazza con ricorso per sei motivi, al quale resiste con controricorso la San Pellegrino S.p.A..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss., 1366, 1374 c.c. errata interpretazione dell'art. 6 dell'Accordo economico collettivo del 19.12.1979 e di quello 16.11.1988 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in relazione all'art. 1744 c.c.; violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c.; vizi della motivazione. Si richiamano le circostanze di fatto pacificamente rimaste accertate (estraneità dei compiti di riscossione rispetto al contenuto delle obbligazioni assunte con i contratti iniziali; costante e sistematico svolgimento di tali compiti a seguito di incarico specificamente conferito dalla preponente con lettere 14.2. e 16.5. del 1989) per sottolineare l'incongruenza dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'attività non derivava da "un obbligo contrattualmente assunto", in contrasto con il principio di libertà della forma negoziale e con tutte le circostanze di fatto emerse dalla prova per testimoni, in particolare circa l'obbligo dell'agente di osservare procedure predefinite dalla preponente; si aggiunge che la mancanza di assunzione di responsabilità per errore contabile (che di fatto non si erano verificati) non era provata, mentre le dettagliate istruzioni sulle procedure inducevano a presumere il contrario e, del resto, l'incarico di riscossione implica sempre obbligo di rendiconto e responsabilità contabile.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1175, 1366, 1374, 1375, 1744 e 1188 c.c.; art. 6 direttiva Cee 86/653), dell'art. 15 A.E.C. 16.11.1988 e vizio della motivazione, per non avere il Tribunale considerato che l'agente era stato indicato dalla preponente come legittimato a ricevere i pagamenti e l'incarico così conferitogli gli dava diritto ad essere retribuito in modo conforme agli usi, come previsto dalla direttiva comunitaria, omettendo altresì di rilevare che le pattuizioni dell'accordo collettivo potevano essere derogate a favore dell'agente e che, in ogni caso, la pattuizione individuale di conglobamento sarebbe stato in contrasto con la normativa collettiva.

3. Il terzo motivo censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'attività di riscossione concerneva il recupero degli insoluti, circostanza che non trovava riscontro negli elementi acquisiti al giudizio e che comunque avrebbe dovuto essere provata dalla controparte, che invece non l'aveva neppure allegata, dovendosi aggiungere che la sentenza mostrava di confondere la nozione di credito scaduto con quella di insoluto, sottovalutando la continuità e sistematicità dell'attività di riscossione.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e omessa applicazione dell'art. 2225 c.c., con connessa omessa motivazione e omessa pronuncia, perchè il Tribunale avrebbe dovuto determinare il compenso ai sensi della norma indicata.

5. Il quinto motivo denuncia l'omessa vantazione del comportamento processuale della convenuta, il cui rappresentante legale non era comparso per essere liberamente interrogato all'udienza di discussione.

6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 2041 c.c. e difetto di motivazione perchè, sulla base delle stesse circostanze di fatto fatte valere nel ricorso introduttivo, il giudice era stato sollecitato ad attribuire almeno l'indennità contemplata dalla detta norma, con richiesta che non poteva essere considerata domanda nuova.

7. Va, in primo luogo, esaminato il quinto motivo per dichiararne l'inammissibilità.

Nel rito del lavoro il libero interrogatorio delle parti - diretto, oltre che a rendere possibile il tentativo di conciliazione, al chiarimento della posizione delle parti stesse e all'acquisizione di elementi di convincimento (che però non costituiscono prova) - non è coercibile nè sanzionabile in danno della parte

che vi si sottragga. Cosicché la mancata comparizione della parte non può costituire motivo di nullità processuale, non solo quando essa sia dovuta a determinazione spontanea della parte stessa, ma anche quando sia stato lo stesso giudice ad omettere di procedervi (Cass. 3 aprile 1986, n. 2307).

Da tale premessa consegue che, in relazione al libero interrogatorio delle parti nel rito del lavoro, sia in ordine alla valutazione delle risposte date dalle parti, sia in ordine alla valutazione del comportamento della parte che non si è presentato a renderlo, le uniche censure ammissibili sono quelle concernenti la motivazione della sentenza impugnata, censure che non sono contenute nel motivo in esame, il quale, pertanto, non va preso in considerazione.

8. In ordine di pregiudizialità logica, deve seguire l'esame del sesto motivo, con il quale, al di là della formale intestazione, si denuncia un error in procedendo incidente sull'identificazione dei contenuti della domanda proposta. Si sostiene, infatti, che la domanda di pagamento di un compenso per l'attività di esazione avrebbe potuto essere accolta dal giudice anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., cosicché le precisazioni fatte nel corso del giudizio non concretavano proposizione di una domanda nuova.

Il motivo è destituito di fondamento giuridico.

E' pur vero, come ricorda il ricorrente, che in alcune decisioni di questa Corte è stato ritenuto ammissibile invocare, anche solo in appello, l'arricchimento senza causa, quando non sia necessario svolgere nuove indagini sui fatti dedotti ritualmente in giudizio (Cass., sez. un., 17 maggio 1991, n. 5220; Cass. 24 giugno 1995 n. 7201; 27 giugno 1995 n. 90). Ma il principio è stato superato dalle stesse sezioni unite (Cass., sez. un., 4 febbraio 1997, n. 1049) e dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. 6 ottobre 1999, n. 11123; 27 novembre 2001, n. 15028; 6 dicembre 2002, n. 1735; 24 ottobre 2003, n. 16005). Più in generale, il problema dell'individuazione della novità di una domanda deve essere risolto, partendo dalla nota distinzione tra controversie su diritti autodeterminati e su diritti eterodeterminati, già indicata dalla dottrina e fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni unite 22 maggio 1996, n. 4712, emessa sul corrispondente problema dell'avvenuto mutamento della domanda nel corso del giudizio). I diritti autodeterminati sono quelli nei quali il bene giuridico, che forma oggetto della domanda, s'individua nella sua essenza indipendentemente dalla causa che ne determina la richiesta di tutela, trattandosi di diritti (come quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte fra i medesimi soggetti; i secondi, invece, sono quelli in cui il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causa addotta a sostegno della pretesa. In quest'ultima ipotesi, infatti, sono dedotti diritti (come quelli di obbligazione) che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e, perciò, richiedono, come indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. Nella sentenza citata le Sezioni unite hanno affermato che la ratio delle norme che non consentono il mutamento nel corso del processo della pretesa di un soggetto nei confronti dell'altro, risiede nell'esigenza di evitare il mutamento del bene giuridico perseguito e/o la immutazione dei fatti, giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda con l'atto introduttivo, tanto da determinare un tema di indagine (e di decisione) diverso da quello originario, con effetti pregiudizievoli per la limpidezza e la funzionalità del contraddittorio. Questi stessi valori stanno alla base del divieto di proporre domande nuove nel giudizio di appello.

Nella fattispecie, trattandosi di domande di adempimento di obbligazioni (pagamento del corrispettivo per la pattuita attività di riscossione da un lato; di arricchimento ingiustificato dall'altro), i diritti che le sorreggono sono del genere di quelli eterodeterminati, per l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi delle rispettive pretese e verificare se queste siano articolazioni di una matrice unica, tale da potersi dire che le due domande sono intercambiabili intorno ad un identico nucleo di fatto, ovvero se i fatti costitutivi, che rispettivamente le individuano, divergono sensibilmente fra loro e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra potenzialmente in essa contenuta.

La soluzione del problema si deve orientare nel secondo senso e ritenere che il Piazza, nel corso del giudizio di primo grado, ha introdotto una domanda che non poteva essere proposta, siccome nuova.

E infatti, proponendo l'azione di arricchimento, il Piazza non solo chiedeva il riconoscimento di un bene giuridico (l'indennizzo di cui parla l'art. 2041 cod. civ.) diverso dal pagamento del compenso, così mutando il petitum mediato dell'azione originaria, ma induceva altresì nel processo elementi costitutivi propri di una nuova situazione giuridica, costituiti dal suo impoverimento e dall'altrui locupletazione, i quali non avevano rilievo alcuno nel rapporto originariamente dedotto (complesso di considerazioni tratte, in particolare, da Cass. 16005/2003, cit.).

9. Vanno ora esaminati, congiuntamente in quanto attinenti ad un'unica questione, i motivi dal primo al quarto.

La Corte li giudica fondati per quanto di ragione.

Come è noto, l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente (art. 1744 cod. civ.), salvo che questi gli abbia conferito tale incarico.

La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che la disciplina legale del contratto di agenzia, desunta dall'art. 1744 c.c. (Riscossioni), comporti che, ove il contratto preveda fin dall'inizio il conferimento all'agente

anche dell'incarico di riscossione, deve presumersi - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisce una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente. Con l'ulteriore precisazione che, quanto deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all'originario contratto e richieda una sua propria remunerazione, il compenso debba essere determinato secondo le previsioni dell'art. dell'art. 2225 c.c. (Cass. 18 maggio 1982, n. 306; 10 ottobre 1985, n. 4939, 12 giugno 1987, n. 5177; 27 marzo 1991, n. 3309; 10 marzo 1994, n. 2356; 25 luglio 1995, n. 8110;

5 giugno 2000, n. 7481).

Ritiene nondimeno la Corte che il descritto orientamento vada rimeditato nella parte in cui sembra affermare una sorta di automatismo tra pattuizione successiva al contratto iniziale, relativa all'attività di riscossione, e diritto a un compenso aggiuntivo, con salvezza soltanto dell'ipotesi della novazione, evidentemente del tutto coincidente con quella del contratto iniziale.

Infatti, i principi generali dei contratti consentono che le parti modifichino successivamente i patti originari, senza con questo necessariamente produrre una novazione oggettiva del rapporto ai sensi dell'art. 1230 c.c. e, in tal caso, ben può darsi che la volontà sia stata espressa nel senso di ampliare le obbligazioni gravanti dall'agente lasciando fermo il corrispettivo pattuito e dunque le obbligazioni del preponente.

Pertanto, la sentenza impugnata non è suscettibile di essere sindacata sotto il profilo della violazione di legge per essere pervenuta a questo risultato interpretativo.

Nè presenta vizi quanto al rispetto dei criteri di ermeneutica di cui agli art. 1362 ss. c.c. e all'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, l'agente aveva espresso, con il comportamento di continuativa riscossione, la volontà di avvalersi della facoltà di incassare dalla clientela secondo le modalità proposte dalla ricorrente, ferme restando le altre condizioni contrattuali e senza, perciò, che fosse pattuito alcun compenso aggiuntivo.

10. Laddove però la sentenza merita le censure della ricorrente è nella parte in cui ha escluso che questa pattuizione individuale si ponesse in contrasto con le previsioni degli accordi collettivi applicabili al rapporto di agenzia (secondo la regola dettata dall'art. 2077 c.c.).

La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che, per i contratti stipulati a partire dal 1^o gennaio 1980 (l'accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 prevede espressamente l'obbligo, non derogabile dal contratto individuale, di stabilire una provvigione separata per gli affari per i quali sussista per l'agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il proponente (Cass. 17 gennaio 1998, n. 403). Evidentemente, la medesima regola, inderogabile in sede individuale, opera anche per gli accordi modificativi del contratto originario.

Invero, il Tribunale non ha ignorato la questione, accertando che l'art. 6 dell'accordo economico collettivo agenti e rappresentanti settore industria, applicabile al rapporto, prevedeva che nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata in relazione agli affari per i quali sussista.

Ed ancora che l'incarico deve essere affidato espressamente per iscritto e che l'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o il rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

E' pervenuto però alla decisione negativa per il Piazza escludendo che ricorressero le condizioni cui la norma collettiva subordina l'obbligo di stabilire una provvigione separata.

Su questo punto le censure di vizio della motivazione sono fondate:

a) quanto al conferimento espresso per iscritto dell'incarico di riscuotere, la sentenza impugnata non spiega adeguatamente le ragioni per le quali le lettere del febbraio e del maggio 1989 non fossero a tanto idonee; in particolare, non basta, sul piano della sufficienza e logicità dell'indagine, a sorreggere la conclusione cui perviene il giudice del merito il fatto che con esse si attribuisse la "facoltà" e non l'obbligo di riscuotere, giacchè: l'espressione adoperata ben potrebbe essere coerente con la natura di proposta di modifica contrattuale, poi accettata dall'agente con il comportamento continuativamente tenuto, non risultando accertati casi di rifiuto di incassare;

b) nella pacifica sussistenza del requisito della continuità dell'attività di riscossione, è mancata l'indagine specifica diretta a stabilire se l'incarico prevedesse o non la responsabilità dell'agente per errore contabile,

indagine da condurre nel rispetto del principio generale secondo il quale l'inadempimento di obbligazioni contrattuali comporta la responsabilità del debitore ove questi non provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218), cosicché l'affidamento del compito di gestione di danaro e titoli nell'osservanza di determinate procedure comporta sempre la responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti e la presunzione di colpa; e dunque il problema è di stabilire l'estensione di questi obblighi e se, l'eventuale limitazione del loro contenuto, possa condurre ad escludere la responsabilità per errore contabile, verificando, in sostanza, la sussistenza di ipotesi di limitazione della responsabilità;

c) la condizione negativa della non pertinenza delle riscossioni agli "insoluti" richiedeva lo specifico accertamento della volontà contrattuale, siccome la norma collettiva esclude la pattuizione di provvigione separata ove l'agente svolga "la sola attività di recupero degli insoluti"; questa indagine non è stata svolta e il Tribunale, del tutto illogicamente e in violazione dell'art. 2697 c.c., ha addossato all'agente la prova (negativa) che l'attività di riscossione non si riferiva a "insoluti". 11. Per queste ragioni la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta perchè nel nuovo giudizio, fermo restando che la domanda proposta dal Piazza non può essere valutata sotto il profilo dell'art. 2041 c.c. - in difetto di rituale proposizione di specifica e autonoma domanda di indebito arricchimento -, sia riesaminata la sussistenza delle condizioni cui l'accordo economico collettivo applicabile al rapporto subordina il diritto a una provvigione separata in relazione all'attività di riscossione espletata dal Piazza quale agente della San Pellegrino S.p.A., espletando le indagini precisate alle lettere a), b) e c) del numero precedente. Il giudice di rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione (art. 385 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi del ricorso; dichiara inammissibile il quinto motivo e rigetta il sesto;

cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni dell'accoglimento del ricorso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004